SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 agosto 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. **93**.

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica;

Considerato, altresì, necessario affiancare con urgenza ai predetti interventi misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime;

Ravvisata la necessità di intervenire con ulteriori misure urgenti per alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalità e sviluppo a sostegno del tessuto economico-produttivo, nonché per sostenere adeguati livelli di efficienza del comparto sicurezza e difesa;

Ravvisata, altresì, la necessità di introdurre disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica a tutela di attività di particolare rilievo strategico, nonché per garantire soggetti deboli, quali anziani e minori, e in particolare questi ultimi per quanto attiene all'accesso agli strumenti informatici e telematici, in modo che ne possano usufruire in condizione di maggiore sicurezza e senza pregiudizio della loro integrità psico-fisica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di protezione civile, anche sulla scorta dell'esperienza acquisita nel periodo successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, nonché di introdurre disposizioni per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potenziandone l'operatività;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare legittimazione alle gestioni commissariali delle amministrazioni provinciali interessate dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché per garantire la continuità amministrativa degli organi provinciali ordinari e straordinari, nelle more della riforma organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del giorno 8 agosto 2013;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE

Art. 1.

Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori

1. All'articolo 572, secondo comma, del codice penale, dopo la parola: "danno" le parole "di persona minore degli anni quattordici" sono sostituite dalle seguenti: "o in presenza di minore degli anni diciotto".

2. All'articolo 609-*ter*, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-*bis*) sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-*quater*) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.".

3. All'articolo 612-*bis* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: "legalmente separato o divorziato" sono sostituite dalle seguenti: "anche separato o divorziato" e dopo le parole: "alla persona offesa" sono aggiunte le seguenti: "ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici";

b) al quarto comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La querela proposta è irrevocabile.".

4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: "valuta l'eventuale adozione di provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti".
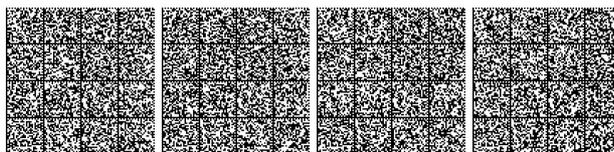
Art. 2.

Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 572 del codice penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 282-*bis*, comma 6, dopo la parola "571," è inserita la seguente: "582," e le parole "e 609-*octies*" sono sostituite dalle seguenti: "609-*octies* e 612, secondo comma";

b) all'articolo 299:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* devono essere immediatamente comunicati al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.";

2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità."

3) al comma 4-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità.".

c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-*bis*) è aggiunta la seguente: "l-*ter*) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-*bis* del codice penale;";

d) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente: "Art. 384-*bis* (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) – 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-*bis*, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.";

e) all'articolo 398, comma 5-*bis*, dopo le parole "agli articoli" sono inserite le seguenti: "572,";

f) all'articolo 406, comma 2-*ter*, dopo le parole "di cui agli articoli" sono inserite le seguenti "572,";

g) all'articolo 408, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni.";

h) all'articolo 415-*bis*, comma 1, dopo le parole "e al difensore", sono aggiunte le seguenti: "nonché, quando si procede per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa";

i) all'articolo 498:

1) al comma 4-*ter*, dopo le parole "agli articoli" sono inserite le seguenti: "572,";

2) dopo il comma 4-*ter* è aggiunto il seguente: "4-*quater*. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-*ter*, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette.".

2. Dopo l'articolo 132-*bis*, comma 1, lettera *a)*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente: "a-*bis*) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-*bis* a 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale;".

3. Al comma 4-*ter* dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole "La persona offesa dai reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 583-*bis*, 612-*bis*". Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La disposizione di cui al comma 1, lettera *c)*, entra in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 3.

Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica

1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all'articolo 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere,
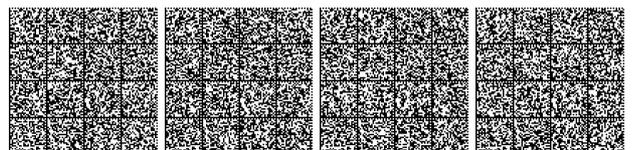
assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.

4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità dell'eventuale segnalante.

5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 572 o 609-*bis* del codice penale.

Art. 4.

Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica

1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

"Art. 18-*bis*

(Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica)

"1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-*bis*, 605, 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.

3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali.

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al coma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.".

Art. 5.

Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere

1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza Unificata, un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", di seguito denominato "Piano", che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.

2. Il Piano persegue le seguenti finalità:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne;
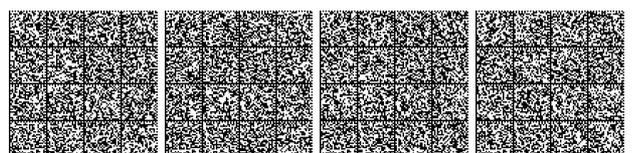
b) promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

c) potenziare le forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

d) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking;

e) accrescere la protezione delle vittime attraverso un rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

f) prevedere una raccolta strutturata dei dati del fenomeno, anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti;

g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle Amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking;

h) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA PER LO SVILUPPO, DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI FENOMENI DI PARTICOLARE ALLARME SOCIALE

Art. 6.

Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi del PON Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013", il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2007-2013. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al periodo precedente, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Al fine di assicurare la funzionalità del Comparto sicurezza e difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle Forze di polizia e alle Forze armate, ferma restando per le stesse Forze l'applicazione, per l'anno 2014, dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-*bis*.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari ad euro 6.299.662,00 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro 4 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le finalità di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2013 della medesima autorizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "il cui importo giornaliero non potrà, comunque, eccedere la misura di lire 10.000 pro capite," sono sostituite dalle seguenti: "il cui importo giornaliero non potrà, comunque, essere inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,";

b) le parole "di concerto con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione".

5. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate per l'anno per l'anno 2013 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro e la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile, per le spese sostenute in conseguenza dello stato di emergenza umanitaria verificatosi nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

Art. 7.

Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonché in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio

1. All'articolo 8, comma 1-*quinquies*, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016.".
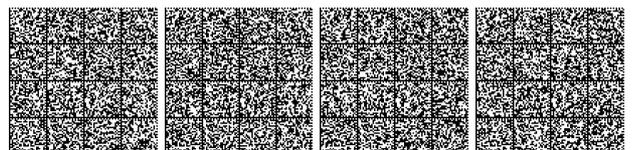
2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3-*bis*), dopo le parole "articolo 624-*bis*" sono aggiunte le seguenti: "o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa";

b) dopo il numero 3-*quater*), sono aggiunti i seguenti:

"3-*quinquies*) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne;

3-*sexies*) se il fatto è commesso in presenza di un minore.".

3. All'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola "interamente" è sostituita dalla seguente: "anche".

4. All'articolo 682 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.".

Art. 8.

Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

"7-*bis*) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;";

b) all'articolo 648, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-*bis*).".

2. All'articolo 380, comma 2, lettera *e)*, del codice di procedura penale, dopo le parole "numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)" sono inserite le seguenti: ", nonché 7-*bis*)" e dopo la lettera *f)* è inserita la seguente: "f-*bis*) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, ultimo periodo;".

Art. 9.

Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale

1. All'articolo 640-*ter* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.";

b) all'ultimo comma, dopo le parole "di cui al secondo" sono inserite le seguenti: "e terzo".

2. All'articolo 24-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole "e 635-*quinquies*" sono sostituite dalle seguenti: ", 635-*quinquies* e 640-*ter*, terzo comma," e dopo le parole: "codice penale" sono aggiunte le seguenti: "nonché dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.".

3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-*ter*, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime.";

b) all'articolo 30-*sexies*, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2.".

Capo III

NORME IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 10.

Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225

1. All'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di soccorso e di assistenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito dell' apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera *a)* del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse

finalizzate alla attività di cui alla lett. *a)* del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.";

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni.";

c) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;

c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;

d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera *d)*, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.";

d) al comma 5-*quinquies* le parole da "del Fondo Nazionale" a "n. 196." sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".".

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.".

4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e successive modificazioni, è abrogato il comma 8.

Art. 11.

Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Limitatamente alle attività di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno - Missione "Soccorso Civile" - Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" un fondo per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014, lo stanziamento del fondo è determinato annualmente con la legge di bilancio.

2. Una quota del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari a euro 15 milioni, è assegnata per l'anno 2013 per le finalità di cui al comma 1, mediante le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

3. Ai fini della regolazione delle somme anticipate a valere sul fondo di cui al comma 1, restano acquisite all'erario, in misura corrispondente, le risorse rimborsate a qualsiasi titolo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le spese sostenute in occasione delle emergenze.

4. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 in favore degli stanziamenti della stato di previsione del Ministero dell'interno - Missione "Soccorso Civile", ivi compresi quelli relativi al trattamento economico accessorio spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 4, le parole "e le forze di polizia" sono sostituite dalle seguenti: ", le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
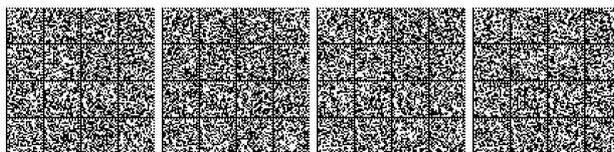
b) all'articolo 71, dopo il comma 13, è inserito il seguente:

"13-*bis*. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";

c) all'articolo 73, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

Capo IV

NORME IN TEMA DI GESTIONI COMMISSARIALI DELLE PROVINCE

Art. 12.

Gestioni commissariali delle province

1. Sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Sono, altresì, fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai commissari straordinari di cui al comma 1.

3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della citata legge n. 228 del 2012 in materia di commissariamento si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato o di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengano in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014.

5. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

GIOVANNINI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

CANCELLIERI, *Ministro della giustizia*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

13G00141

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 70ª seduta pubblica per martedì 20 agosto 2013, alle ore 13,00, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

13A07090

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 marzo 2013.

Istituzione del Centro di referenza nazionale per l'igiene urbana veterinaria e le emergenze non epidemiche, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, recante «Ordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante «Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, lettera *l)*;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, recante norme per il riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta 23 dicembre 1999, n. 300, recante «Centri di referenza nazionale nel settore veterinario»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante «Norme generali all'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Vista la domanda e l'allegata documentazione prodotta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise, presentata ai sensi del citato decreto ministeriale 4 ottobre 1999 ed acquisita dal Ministero della salute con protocollo n. 428 del 24 gennaio 2013, volta ad ottenere l'istituzione del Centro di referenza nazionale per l'igiene urbana veterinaria e le emergenze non epidemiche;

Vista la relazione inviata con nota prot. DSVETOC n. 1502 del 15 marzo 2013 con cui si attesta che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise è in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dei Centri di referenza nazionale dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministero della sanità 4 ottobre 1999;

Considerata la consolidata esperienza acquisita dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise nella gestione delle emergenze epidemiche, che ha consentito la messa a punto di modelli previsionali, metodologie di prevenzione, sorveglianza e controllo, nonché procedure operative e strumenti valutativi tali da poter gestire anche emergenze veterinarie di tipo non epidemico;

Ritenuta necessaria l'istituzione del Centro di referenza nazionale per l'igiene urbana veterinaria e le emergenze non epidemiche, al fine di coordinare e potenziare le azioni d'intervento della sanità pubblica veterinaria in entrambi i campi;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise è istituito il Centro di referenza nazionale per l'igiene urbana veterinaria e le emergenze non epidemiche.

Art. 2.

1. Il Centro di referenza cui all'art. 1, oltre a svolgere i compiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999:

a) crea un sistema strutturato e permanente di referenti all'interno dei singoli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

b) fornisce assistenza tecnico-scientifica al Ministero della salute per:

l'elaborazione e l'attuazione di piani di controllo, sorveglianza e monitoraggio del randagismo canino e felino e delle problematiche connesse alla stesura di manuali e/o procedure operative;

la definizione di programmi per le attività di sorveglianza e controllo degli organismi infestanti, commensali e non, d'interesse per la salute pubblica;

c) nell'ambito delle competenze della sanità veterinaria redige piani di emergenza e i relativi manuali operativi da rendere disponibili in caso di emergenze non epidemiche, con specifico riferimento alla sanità e benessere animale e alla sicurezza alimentare;

d) mette in atto ogni altra utile attività attinente l'igiene urbana veterinaria e le emergenze non epidemiche.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 7, foglio n. 395

13A06877

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 luglio 2013.

Cancellazione di «Ismecert srl», in Napoli dall'elenco degli organismi privati per il controllo delle produzioni a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) ed attestazioni di specificità (STG) di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (Ue) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 14 della legge 526 del 21/12/1999 che prevede l'istituzione di un elenco presso il Ministero delle politiche agricole e forestali degli organismi privati denominato "Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), l' indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)";

Vista l'istanza presentata in data 24 giugno 2013 con la quale "Agroqualità spa" con sede in Roma, via Cesare Pavese 305 e "Ismecert srl" con sede in Napoli, C.so Meridionale 6, chiedono di poter procedere alla fusione per incorporazione di "Ismecert srl" in "Agroqualità spa";

Visto il decreto n. 25293 del 1° ottobre 2012: "Conferma dell'iscrizione di "Ismecert srl" nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite, ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999 n. 526";

Vista la nota n. 1206 del 2 luglio 2013 con la quale "Agroqualità spa" e "Ismecert srl" comunicano che in data 28 giugno 2013 "Agroqualità spa" ha proceduto all'acquisto della totalità delle quote di "Ismecert srl" e al deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese;

Considerato che in data 12 luglio 2013 si sono tenute le Assemblee dei soci di "Agroqualità spa" e di "Ismecert srl" che hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di "Ismecert srl" in "Agroqualità spa";

Considerato che in data 24 luglio 2013 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di "Ismecert srl" in "Agroqualità spa" a decorrere dal 1° agosto 2013;

Decreta:

Art. 1.

L'Organismo di controllo "Ismecert srl" con sede in Napoli, C.so Meridionale 6, è cancellato dall'elenco degli organismi di controllo privati di cui all'art. 14, comma 7, della legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dal 1° agosto 2013.

Roma, 25 luglio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A06818

DECRETO 25 luglio 2013.

Autorizzazione ad «Agroqualità spa», in Roma ad effettuare i controlli sulle indicazioni geografiche già controllate da «Ismecert srl».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (Ue) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 14 della legge 526 del 21 dicembre 1999 che prevede l'istituzione di un elenco presso il Ministero delle politiche agricole e forestali degli organismi privati denominato «Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), l'indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)»;

Vista l'istanza presentata in data 24 giugno 2013 con la quale «Agroqualità spa» con sede in Roma, via Cesare Pavese 305 e «Ismecert srl» con sede in Napoli, C.so Meridionale 6, chiedono di poter procedere alla fusione per incorporazione di «Ismecert srl» in «Agroqualità spa»;

Vista la nota n. 14261 del 24 giugno 2013 con la quale il MiPAAF, in seguito all'esame della documentazione presentata, ha approvato la bozza del progetto di fusione per incorporazione di «Ismecert srl» in «Agroqualità spa»;

Visto il decreto n. 22386 del 28 settembre 2011 «Conferma dell'iscrizione di «Agroqualità» nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite, ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999 n. 526»;

Acquisito il parere favorevole dei Consorzi di tutela riconosciuti o, in mancanza degli stessi, della filiera produttiva circa il passaggio del controllo delle rispettive produzioni ad Agroqualità spa»;

Vista la nota n. 1206 del 2 luglio 2013 con la quale «Agroqualità spa» e «Ismecert srl» comunicano che in data 28 giugno 2013 «Agroqualità spa» ha proceduto all'acquisto della totalità delle quote di «Ismecert srl» e al deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese;

Considerato che in data 12 luglio 2013 si sono tenute le Assemblee dei soci di «Agroqualità spa» e di «Ismecert srl» che hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di «Ismecert srl» in «Agroqualità spa»;

Vista la nota n. 1206 del 2 luglio 2013 con la quale «Agroqualità spa» e «Ismecert srl» comunicano che in data 28 giugno 2013 «Agroqualità spa» ha proceduto all'acquisto della totalità delle quote di «Ismecert srl» e al deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese;

Considerato che in data 12 luglio 2013 si sono tenute le Assemblee dei soci di «Agroqualità spa» e di «Ismecert srl» che hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di «Ismecert srl» in «Agroqualità spa» (a decorrere dal 1° agosto 2013);

Considerato che in data 24 luglio 2013 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di «Ismecert srl» in «Agroqualità spa» a decorrere dal 1° agosto 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. Ad «Agroqualità spa», con sede in Roma, via Cesare Pavese 305, organismo iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite, ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, sono affidati i controlli sulle produzioni ad indicazione geografica (DOP/IGP) di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto, per le quali era stato autorizzato «Ismecert srl».

2. Per i controlli affidati ad «Agroqualità spa» si applicano i piani di controllo e i tariffari già approvati per «Ismecert srl».

Art. 2.

La durata della validità della presente autorizzazione, per ciascuna delle indicazioni geografiche di cui all'allegato elenco, è la medesima di quella riportata nei provvedimenti emanati per «Ismecert srl» da questo Ministero.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dal 1° agosto 2013.

Roma, 25 luglio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

ELENCO DEI PRODOTTI A DOP -IGP

	prodotto controllato	categoria
1	Caciocavallo Silano	**D.O.P.**
2	Canestrato di Moliterno	**I.G.P.**
3	Capocollo di Calabria	**D.O.P.**
4	Carciofo di Paestum	**I.G.P.**
5	Castagna di Montella	**I.G.P.**
6	Cilento	**D.O.P.**
7	Clementine del Golfo di Taranto	**I.G.P.**
8	Colline Salernitane	**D.O.P.**
9	Fico Bianco del Cilento	**D.O.P.**
10	Irpinia - Colline dell'Ufita	**D.O.P.**
11	Limone Costa d'Amalfi	**I.G.P.**
12	Limone di Sorrento	**I.G.P.**
13	Marrone di Roccadaspide	**I.G.P.**
14	Melannurca Campana	**I.G.P.**
15	Nocciola di Giffoni	**I.G.P.**
16	Pancetta di Calabria	**D.O.P.**
17	Penisola Sorrentina	**D.O.P.**
18	Peperone di Senise	**I.G.P.**
19	Pomodorino del Piennolo del Vesuvio	**D.O.P.**
20	Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino	**D.O.P.**
21	Provolone del Monaco	**D.O.P.**
22	Salsiccia di Calabria	**D.O.P.**
23	Soppressata di Calabria	**D.O.P.**
24	Terre Aurunche	**D.O.P.**

13A06819

DECRETO 25 luglio 2013.

Autorizzazione ad «Agroqualità spa», in Roma, a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, sulle indicazioni geografiche già controllate da Ismecert srl.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed in particolare i commi 6 e 7 concernenti l'iscrizione delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'istanza presentata in data 24 giugno 2013 con la quale «Agroqualità spa» con sede in Roma, via Cesare Pavese 305 e «Ismecert srl» con sede in Napoli, C.so Meridionale 6, chiedono di poter procedere alla fusione per incorporazione di «Ismecert srl» in «Agroqualità spa»;

Vista la nota n. 14261 del 24 giugno 2013 con la quale il MiPAAF, in seguito all'esame della documentazione presentata, ha approvato la bozza del progetto di fusione per incorporazione di «Ismecert srl» in «Agroqualità spa»;

Visto il decreto n. 21415 del 31 luglio 2012 che autorizza «Agroqualità spa» a svolgere le attività di controllo di cui all'art. 13 decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto n. 20907 del 25 luglio 2012 che autorizza «Ismecert» a svolgere le attività di controllo di cui all'art. 13 decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la nota n. 436650 del 19 giugno 2013 con la quale la Regione Campania, nell'ambito del cui territorio rientrano tutte le produzioni vitivinicole controllate da «Ismecert srl», esprime parere favorevole al subentro di «Agroqualità spa» sulle produzioni vitivinicole controllate da «Ismecert srl»;

Vista la nota n. 436650 del 19 giugno 2013 con la quale la Regione Campania, nell'ambito del cui territorio rientrano tutte le produzioni vitivinicole controllate da «Ismecert srl», esprime parere favorevole al subentro di «Agroqualità spa» sulle produzioni vitivinicole controllate da «Ismecert srl»;

Vista la nota n. 1206 del 2 luglio 2013 con la quale «Agroqualità spa» e «Ismecert srl» comunicano che in data 28 giugno 2013 «Agroqualità spa» ha proceduto all'acquisto della totalità delle quote di «Ismecert srl» e al deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese;

Considerato che in data 12 luglio 2013 si è tenuta l'Assemblea dei soci di «Agroqualità spa» che ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Ismecert srl in Agroqualità spa decorrere dal 1° agosto 2013;

Considerato che in data 24 luglio 2013 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di «Ismecert srl» in «Agroqualità spa» a decorrere dal 1° agosto 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. Ad «Agroqualità spa», con sede in Roma, via Cesare Pavese 305, organismo iscritto nell'elenco delle strutture di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo di cui all'art. 13, comma 7 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, sono affidati i controlli sulle produzioni vitivinicole ad indicazione geografica (DOP/IGP) di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto, per le quali era stato autorizzato «Ismecert srl».

2 Per i controlli affidati ad «Agroqualità spa» si applicano i piani di controllo e i tariffari già approvati per «Ismecert srl».

3. Le disposizioni impartite ad «Agroqualità spa» con il decreto di autorizzazione citato in premesse si applicano anche per la presente autorizzazione.

Art. 2.

La durata della validità della presente autorizzazione è la medesima di quella prevista nel decreto di autorizzazione di «Ismecert srl» citato in premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore a decorrere dal 1° agosto 2013.

Roma, 25 luglio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

ELENCO DEI VINI A DOCG - DOC - IGT

	prodotto controllato	categoria
1	AGLIANICO DEL TABURNO	**DOCG**
2	FIANO DI AVELLINO	**DOCG**
3	GRECO DI TUFO	**DOCG**
4	TAURASI	**DOCG**
5	AVERSA	**DOC**
6	CAMPI FLEGREI	**DOC**
7	CAPRI	**DOC**
8	CASAVECCHIA DI PONTELATONE	**DOC**
9	CASTEL SAN LORENZO	**DOC**
10	CILENTO	**DOC**
11	COSTA D'AMALFI	**DOC**
12	FALANGHINA DEL SANNIO	**DOC**
13	FALERNO DEL MASSICO	**DOC**
14	GALLUCCIO	**DOC**
15	IRPINIA	**DOC**
16	ISCHIA	**DOC**
17	PENISOLA SORRENTINA	**DOC**
18	SANNIO	**DOC**
19	VESUVIO	**DOC**
20	Benevento o Beneventano	**IGT**
21	Campania	**IGT**
22	Catalanesca del Monte Somma	**IGT**
23	Colli di Salerno	**IGT**
24	Dugenta	**IGT**
25	Epomeo	**IGT**
26	Paestum	**IGT**
27	Pompeiano	**IGT**
28	Roccamonfina	**IGT**
29	Terre del Volturno	**IGT**

13A06820

DECRETO 25 luglio 2013.

Cancellazione di «Ismecert srl», in Napoli, dall'elenco delle strutture di controllo di cui al comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per effetto della fusione per incorporazione nell'organismo di controllo «Agroqualità spa».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed in particolare il comma 7 concernente l'istituzione dell' "Elenco delle strutture di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo";

Visto il decreto n. 20907 del 25 luglio 2012 di autorizzazione ad Imecert srl a svolgere le attività di controllo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata in data 24 giugno 2013 con la quale "Agroqualità spa" con sede in Roma, via Cesare Pavese 305 e "Ismecert srl" con sede in Napoli, C.so Meridionale 6, chiedono di poter procedere alla fusione per incorporazione di "Ismecert srl" in "Agroqualità spa";

Vista la nota n. 1206 del 2 luglio 2013 con la quale "Agroqualità spa" e "Ismecert srl" comunicano che in data 28 giugno 2013 "Agroqualità spa" ha proceduto all'acquisto della totalità delle quote di "Ismecert srl" e al deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese;

Considerato che in data 12 luglio 2013 si è tenuta l'Assemblea dei soci di "Ismecert srl"che ha approvato la fusione per incorporazione di Ismecert srl in Agroqualità spa;

Considerato che in data 24 luglio 2013 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di "Ismecert srl" in "Agroqualità spa" a decorrere dal 1° agosto 2103;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione del provvedimento di cancellazione dell'organismo di controllo "Ismecert srl" dall'Elenco di cui all'art. art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Decreta:

Art. 1.

L'Organismo di controllo "Ismecert srl" con sede in Napoli, C.so Meridionale 6 è cancellato dall'elenco previsto dall'art. 13 comma 7 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore a decorrere dal 1° agosto 2013.

Roma, 25 luglio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A06821

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 giugno 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Synthesis società cooperativa», in Venezia Mestre e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 17 dicembre 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 2 gennaio 2013, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «Synthesis Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 7 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 febbraio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che è scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante ha trasmesso formale rinuncia a qualsiasi controdeduzione;
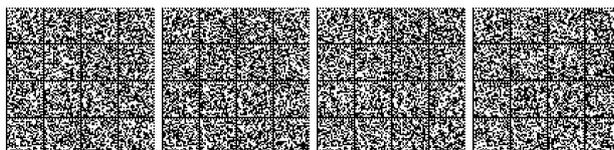
Vista la proposta del 27 maggio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Synthesis Società Cooperativa», con sede in Venezia Mestre (codice fiscale 02159930276) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Pia Cereser, nata a Motta di Livenza (TV) il 6 gennaio 1974, domiciliata in San Donà di Piave (VE), via 13 Martiri n. 88.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 giugno 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
ZACCARDI

13A06822

DECRETO 28 giugno 2013.

Revoca del decreto 27 giugno 2011, nella parte relativa allo scioglimento della «Società coop. edilizia a r.l. Eur », in Aradeo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE
PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 12/2011/2011 regione Puglia del 27 giugno 2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 2011) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Società Coop. Edilizia a r.l. EUR», con sede in Aradeo (LE);

Tenuto conto che il legale rappresentante con formale richiesta datata 25 giugno 2013 ha comunicato che, seppur tardivamente, la società ha provveduto all'adempimento del deposito del bilancio di esercizio relativo all'anno 2010;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 12/2011/2011 regione Puglia del 27 giugno 2011 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Società Coop. Edilizia a r.l. EUR», con sede in Aradeo (LE), codice fiscale n. 00536170756, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A06813

DECRETO 3 luglio 2013.

Revoca del decreto 13 marzo 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «La Lagorara società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Maissana.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE
PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 7/CC/2013 regione Liguria del 13 marzo 2013 (*G.U.* n. 80 del 5 aprile 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «La Lagorara Società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Maissana (SP);

Tenuto conto che la Camera di Commercio di La Spezia ha comunicato che la cooperativa in parola era stata sciolta e posta in liquidazione con atto notaio dr. Arnaldo di Fazio dell'11 dicembre 2012;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle Camere di Commercio per il mezzo di Unioncamere, in quanto già in liquidazione ordinaria;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 7/CC/2013 regione Liguria del 13 marzo 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «La Lagorara Società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Maissana (SP), codice fiscale n. 00241410117, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A06817

DECRETO 4 luglio 2013.

Revoca del decreto 8 maggio 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Co.P.A.C. (Cooperativa Produttori Albesi Carne) – Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roddi.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE
PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 11/CC/2013 regione Piemonte dell'8 maggio 2013 (*G.U.* n. 128 del 3 giugno 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «CO.P.A.C. (Cooperativa Produttori Albesi Carne) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roddi (CN);

Tenuto conto che il legale rappresentante con formale richiesta datata 29 giugno 2013 ha comunicato che, seppur tardivamente, la società ha depositato il bilancio d'esercizio 2012 ed ha provveduto ad inoltrare presso la competente Camera di commercio anche la pratica relativa al bilancio dell'anno 2011;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 11/CC/2013 regione Piemonte dell'8 maggio 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «CO.P.A.C. (Cooperativa Produttori Albesi Carne) – Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roddi (CN), codice fiscale n. 00584600043, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A06816

DECRETO 5 luglio 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Pub Roks Bar società cooperativa», in Catanzaro.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE
PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 3/CC/2013 regione Calabria del 30 gennaio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 22 febbraio 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Pub Roks Bar Società Cooperativa», con sede in Catanzaro;

Tenuto conto che il legale rappresentante ha comunicato formalmente che, seppur tardivamente, la società aveva provveduto all'adempimento del deposito dei bilanci d'esercizio relativi agli anni 2005-2011 presso la competente Camera di Commercio;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 3/CC/2013 regione Calabria del 30 gennaio 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Pub Roks Bar Società Cooperativa», con sede in Catanzaro, codice fiscale n. 02723430795, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A06814

DECRETO 5 luglio 2013.

Revoca del decreto 8 maggio 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «D.L. Trasporti soc. coop. a r.l.», in Ascoli Satriano.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE
PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 12/CC/2013 regione Puglia dell'8 maggio 2013 (*G.U.* n. 127 del 1° giugno 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento sen-

za nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «D.L. Trasporti Soc. coop. a r.l.», con sede in Ascoli Satriano (Foggia);

Tenuto conto che il legale rappresentante ha comunicato formalmente che, seppur tardivamente, la società ha provveduto all'adempimento del deposito del bilancio di esercizio relativo all'anno 2012 e di essere in attesa di evasione delle pratiche relative ai bilanci degli esercizi 2007 – 2008 – 2009 - 2010 e 2011 da parte della competente Camera di Commercio;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 12/CC/2013 regione Puglia dell'8 maggio 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «D.L. Trasporti soc. coop. a r.l.», con sede in Ascoli Satriano (Foggia), codice fiscale n. 03312960713, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A06815

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 agosto 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3280
Yen	130,27
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,920
Corona danese	7,4567
Lira Sterlina	0,86575
Fiorino ungherese	299,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7028
Zloty polacco	4,2144
Nuovo leu romeno	4,4053
Corona svedese	8,7112
Franco svizzero	1,2313
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8610
Kuna croata	7,5138
Rublo russo	43,6945
Lira turca	2,5620
Dollaro australiano	1,4817
Real brasiliano	3,0550
Dollaro canadese	1,3778
Yuan cinese	8,1295
Dollaro di Hong Kong	10,3002
Rupia indonesiana	13656,94
Shekel israeliano	4,7127
Rupia indiana	80,7540
Won sudcoreano	1480,31
Peso messicano	16,8058
Ringgit malese	4,3116
Dollaro neozelandese	1,6890
Peso filippino	57,804
Dollaro di Singapore	1,6842
Baht tailandese	41,699
Rand sudafricano	13,1232

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A07011

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 agosto 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3305
Yen	129,21
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,978
Corona danese	7,4571
Lira Sterlina	0,85955
Fiorino ungherese	299,52
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7025
Zloty polacco	4,2170
Nuovo leu romeno	4,4330
Corona svedese	8,7261
Franco svizzero	1,2321
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8995
Kuna croata	7,4975
Rublo russo	43,9480
Lira turca	2,5713
Dollaro australiano	1,4878
Real brasiliano	3,0641
Dollaro canadese	1,3868
Yuan cinese	8,1416
Dollaro di Hong Kong	10,3197
Rupia indonesiana	13683,68
Shekel israeliano	4,7299
Rupia indiana	81,4960
Won sudcoreano	1486,17
Peso messicano	16,8685
Ringgit malese	4,3301
Dollaro neozelandese	1,6826
Peso filippino	58,258
Dollaro di Singapore	1,6868
Baht tailandese	41,831
Rand sudafricano	13,2109

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A07012

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 agosto 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3360
Yen	128,68
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,816
Corona danese	7,4574
Lira Sterlina	0,86200
Fiorino ungherese	298,91
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7028
Zloty polacco	4,2066
Nuovo leu romeno	4,4540
Corona svedese	8,6828
Franco svizzero	1,2307
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8840
Kuna croata	7,5038
Rublo russo	44,0086
Lira turca	2,5708
Dollaro australiano	1,4726
Real brasiliano	3,0760
Dollaro canadese	1,3909
Yuan cinese	8,1771
Dollaro di Hong Kong	10,3626
Rupia indonesiana	13743,95
Shekel israeliano	4,7291
Rupia indiana	81,3110
Won sudcoreano	1486,97
Peso messicano	16,9438
Ringgit malese	4,3373
Dollaro neozelandese	1,6747
Peso filippino	58,193
Dollaro di Singapore	1,6848
Baht tailandese	41,750
Rand sudafricano	13,1930

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A07013
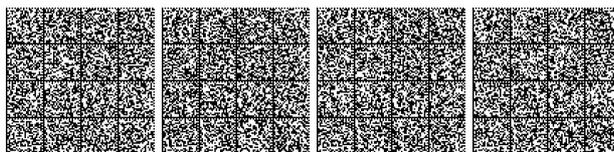
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Rettifica al decreto n. 61 del 21 febbraio 2013, relativo a «Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero- Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa».

All'allegato del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 13 marzo 2013, a seguito di mero errore di compilazione della tabella relativa alla capacità giornaliera minima da garantire sulla rotta Olbia-Milano Linate e viceversa per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, va apportata la seguente correzione:

al par. 3.1.6. lettera *c)* capacità offerta, la tabella OLB-LIN e la tabella LIN-OLB sono sostituite dalle seguenti tabelle:

OLB-LIN

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	202	191	203	242	268	607	760	829	619	267	220	232

LIN - OLB

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Posti/giorno	202	191	203	242	268	607	760	829	619	267	220	232

La presente comunicazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

13A07010

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione della guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2, ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

In data 12 giugno 2013, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e trasporti, è stata approvata la guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO_2, ai sensi dell'art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO_2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

Il decreto e la guida sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, all'indirizzo:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/?option=com_content&view=article&andor=AND&idarea2=0§ionid=2&idmenu=924&idarea3=0&andorcat=AND&partebassaType=4&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&idarea1=0&idarea4=0&idareaCalendario1=0&showArchiveNewsBotton=1&id=2028804&viewType=0

13A06935

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-191) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00